

COSTITUZIONE DI CONSORZIO

Repubblica Italiana

L'anno duemilasei, il giorno tredici (13) del mese di febbraio in Chieti e nel mio studio in Via Arniense n.55.

Innanzi a me Dott., Notaio in Chieti, iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Chieti, Lanciano e Vasto, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti d'accordo tra loro e con il mio consenso rinunziato

sono comparsi:

-
-
-
-

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale

convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 - DENOMINAZIONE

E' costituita tra le società "..... S.r.l.", "..... S.r.l." ed "..... S.a.s." e l'impresa individuale di denominata "....." un Consorzio **senza attività esterna** denominato "**CONSORZIO ENERGIA ABRUZZO**", disciplinato dagli articoli 2602 e seguenti del c.c. per quanto non disposto dal presente atto. Potranno aderire al Consorzio imprese individuali e collettive comunque dotate dei requisiti di ammissione stabiliti dal Consorzio; tali soggetti di seguito saranno chiamati genericamente "imprese". Le imprese costituenti il Consorzio si suddividono in Consorziati Ordinari e Consorziati Aggregati.

ART.2 - SEDE DEL CONSORZIO

La sede del Consorzio è in **Chieti** (CH), inizialmente alla Via Gran Sasso senza numero civico (presso la sede della "..... S.r.l."). Con deliberazione del Consiglio Direttivo l'indirizzo della sede del Consorzio può essere variato purché nell'ambito del Comune di Chieti.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto l'esecuzione, lo svolgimento ed il coordinamento, attraverso un'organizzazione comune o in associazione con partners, di tutte le fasi di attività d'impresa dei consorziati relative all'esercizio delle seguenti attività:

- autoprodurre in siti consortili o presso le singole aziende, acquistare da produttori nazionali ed internazionali, importare, trasportare e vendere energia elettrica, gas e calore;
- acquistare e fornire tutti i prodotti, beni e servizi comunque connessi al settore dell'energetico, anche per mezzo delle imprese consorziate;
- stipulare, con riferimento al D.Lgs. 16/03/1999 n.79, specifici contratti di somministrazione di energia con soggetti fornitori qualificati, al fine di garantire ai consorziati il massimo risparmio di costi energetici;
- fornire assistenza riguardo all'approvvigionamento e al risparmio di energia.

In particolare, ai fini dell'acquisto di energia elettrica e di altre fonti energetiche in regime di libero mercato, il Consorzio avrà come finalità

principale quella di mantenere, mediante l'aggregazione delle imprese consorziate, la funzione di "gruppo di acquisto" per favorire l'ottimizzazione dei costi di approvvigionamento energetico.

Il Consorzio dovrà compiere ogni azione strumentale al raggiungimento del suo scopo, come ad esempio l'attività di gestione dei rapporti con soggetti produttori e distributori di energia elettrica o di altre fonti energetiche, di rappresentanza nei confronti delle autorità competenti in base alla normativa vigente e di monitoraggio dei prelievi di energia elettrica da parte dei singoli consorziati. Pertanto il Consorzio potrà compiere, all'esclusivo scopo di realizzare l'oggetto consortile, tutte le operazioni ritenute utili o necessarie a tal fine.

Rientrano inoltre nell'oggetto consortile la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica alle imprese consorziate nelle materie attinenti, relative e connesse all'oggetto sociale ed in particolare ai settori del controllo, della sicurezza e salvaguardia ambientale in connessione all'impiego di fonti o prodotti energetici o alla fruizione di altre utilità o servizi per l'impresa, della manutenzione degli impianti che utilizzano tali fonti energetiche o sono funzionali - strumentali ai detti servizi o utilità d'impresa, nonché alla divulgazione di notizie tecnico giuridiche su tali settori.

E' tassativamente escluso dall'attività consortile lo svolgimento di qualsivoglia attività professionale, salvo specifica deliberazione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - FUNZIONI DEL CONSORZIO

Per il raggiungimento delle finalità del Consorzio, le imprese consorziate conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, l'incarico di provvedere all'instaurazione di tutti i rapporti giuridici attinenti all'oggetto del Consorzio.

ART. 5 - DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea nei modi indicati nell'art.20 ovvero salvo il diritto di recesso di cui all'art.13.

ART. 6 - CONSORZIATI ORDINARI

I consorziati ordinari sono:

- le imprese che al momento dell'adesione al Consorzio dimostrino di avere un consumo annuo di energia elettrica superiore a 1 (uno) GWh;
- i consorziati aggregati che superano la soglia di 1 (uno) GWh di consumo annuo di energia elettrica;
- i soci fondatori del consorzio.

I consorziati ordinari si obbligano a:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari ed ottemperare alle decisioni degli organi consortili, in particolare per quanto riguarda gli artt.8-9 e 11 del presente patto;
- non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella del Consorzio e comunque a non intrattenere rapporti giuridici ed economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri consorziati;
- non divulgare fatti o vicende, relative all'attività del Consorzio, comunque

ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;

- comunicare al Consorzio ogni variazione concernente l'impresa per la quale le norme vigenti sia civilistiche sia fiscali prevedono la formale comunicazione, pubblicazione e/o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse Camere di Commercio;

- comunicare al Consorzio ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistente alla data di ammissione nel Consorzio. Parimenti è obbligo dei consorziati comunicare ogni modifica di patti sociali o il trasferimento di quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, comportante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;

- consentire al Consorzio ogni controllo ritenuto opportuno ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione o di ipotesi di esclusione dal Consorzio, fornendo tempestivamente tutta la documentazione eventualmente richiesta.

I consorziati ordinari che anche per più periodi consecutivi, non dovessero raggiungere la quota di consumo di energia elettrica di 1 GWh annuo, non perderanno lo status di consorziato ordinario; pertanto un consorziato ordinario non potrà mai diventare consorziato aggregato.

Art. 7 - CONSORZIATI AGGREGATI

Possono essere aggregati al Consorzio con la qualifica di consorziati aggregati le imprese con un consumo annuo di energia elettrica inferiore a 1 (uno) GWh o che acquistano tramite il Consorzio esclusivamente gas metano.

I consorziati aggregati si obbligano a:

- rispettare le norme statutarie e regolamentari e ad ottemperare alle decisioni degli organi consortili, in particolare per quanto riguarda gli artt.9 e 11 del presente patto;

- non partecipare ad altri consorzi o società consortili aventi finalità simili o affini a quella del Consorzio e comunque a non intrattenere rapporti giuridici ed economici con soggetti terzi in contrasto con gli interessi e finalità comuni agli altri consorziati;

- non divulgare fatti o vicende, relative all'attività del Consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, dovendosi ritenere questi ultimi strettamente riservati;

- comunicare tempestivamente al Consorzio ogni variazione concernente l'impresa per la quale le norme vigenti sia civilistiche sia fiscali prevedono la formale comunicazione, pubblicazione e/o iscrizione in qualsiasi forma ed in qualsiasi sede, ivi incluse Camere di Commercio;

- rimborsare al Consorzio le spese da esso sostenute per sanzioni irrogate a seguito di mancate, errate o tardive comunicazioni di cui al punto precedente;

- comunicare al Consorzio ogni variazione della compagine sociale della propria azienda che modifichi il rapporto tra i soci esistente alla data di ammissione nel Consorzio. Parimenti è obbligo dei consorziati comunicare ogni modifica di patti sociali o il trasferimento di quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, comportante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;

- consentire al Consorzio ogni controllo ritenuto opportuno ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione o di ipotesi di esclusione dal

Consorzio, fornendo tempestivamente tutta la documentazione eventualmente richiesta.

ART. 8 - FONDO CONSORTILE E CONTRIBUTI DEI CONSORZIANDI

Alla formazione del fondo consortile del Consorzio contribuisce ciascun consorziato ordinario con il versamento di una quota di partecipazione per ogni punto di riconsegna, il cui ammontare è determinato dall'Assemblea; analogo importo sarà corrisposto dai nuovi consorziati ordinari all'atto dell'adesione al Consorzio già costituito ed operativo.

Il fondo potrà essere reintegrato periodicamente ovvero aumentato per intervenute esigenze finanziarie con la richiesta di contributi aggiuntivi alla quota di partecipazione originaria, da effettuarsi nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, garantendo il mantenimento delle precedenti quote di partecipazione al fondo da parte di tutti i consorziati.

Oltre alle quote di partecipazione, concorreranno a costituire il fondo consortile anche i beni strumentali acquistati con tali quote e con gli eventuali contributi aggiuntivi versati dai consorziati ordinari.

*Fino a diversa determinazione dell'assemblea, si stabilisce che la quota di partecipazione di ciascun consorziato, "per ogni punto di riconsegna", ammonti ad euro e che l'importo che ciascun consorziato corrisponderà all'atto di adesione al consorzio ammonti ad euro; ciascuna delle parti costituite versa contestualmente sia la sua quota di partecipazione che il suo contributo iniziale di adesione e pertanto il **fondo consortile iniziale** ammonta a complessivi **euro***

ART. 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

Tutti i costi e le spese di funzionamento del Consorzio saranno a carico dei soci consorziati ordinari e aggregati con riparto determinato dal regolamento interno del Consorzio o da delibera del Consiglio Direttivo sottoposta a ratifica dell'Assemblea. Conseguentemente tutte le imprese consorziate si obbligano al versamento di contributi in denaro per la totale copertura di costi e spese come dinanzi specificati.

Tale contribuzione avverrà mediante versamento di quote annuali di gestione anticipate e determinate sulla scorta del conto di previsione predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea, salvo conguaglio a rendiconto di fine esercizio. Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del Consorzio non deve portare al conseguimento né tanto meno alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma. Eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'Assemblea ne deliberi l'imputazione al fondo consortile.

Ogni esercizio dovrà chiudersi in pareggio cioè senza avanzi o disavanzi di bilancio.

ART. 10 - INDISPONIBILITA' DELLE QUOTE E RESPONSABILITA'

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo consortile.

Allo scioglimento del Consorzio, il fondo consortile residuo verrà ripartito tra i soci consorziati ordinari in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

In caso di trasferimento per atto tra vivi dell'azienda appartenente ad un'impresa consorziata il cessionario assumerà automaticamente la veste di consorziato, sussistendone i requisiti di partecipazione di cui al successivo art.11, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione al subingresso automatico con decisione motivata, comunicata all'acquirente dell'azienda entro un mese dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Parimenti la costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avrà alcun effetto nei confronti del Consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

I consorziati si danno reciprocamente atto che per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. La quota di partecipazione al fondo consortile è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa.

Art.11 - AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo che contestualmente delibererà il riproporzionamento delle quote di partecipazione. L'ammissione comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari.

L'impresa che intende entrare nel Consorzio dovrà inoltrare istanza al Consiglio Direttivo corredata da una dichiarazione a firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa istante attestante la conoscenza dei predetti atti e delle deliberazioni assunte dagli Organi consortili, l'impegno al rispetto delle norme statutarie e regolamentari ed al versamento della quota di partecipazione, degli eventuali contributi aggiuntivi e della quota annua di gestione. Con la medesima dichiarazione dovrà altresì essere precisato il proprio fabbisogno di energia elettrica e di gas metano in base ai consumi registrati nei dodici mesi precedenti la data dell'istanza.

La domanda di ammissione dovrà inoltre essere corredata da tutti i documenti che il Consiglio Direttivo riterrà necessario richiedere. La decisione in ordine alla domanda di ammissione dovrà essere comunicata a cura del Consiglio Direttivo all'impresa interessata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax e, in caso di ammissione, dovrà indicare la data di decorrenza e della quota di partecipazione da versarsi a cura dell'impresa richiedente entro quindici giorni dalla data della comunicazione medesima.

La qualità di impresa consorziata viene acquisita, previo versamento della quota di partecipazione suddetta e dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consorzio.

Art.12 - ESCLUSIONE DAL CONSORZIO

Potrà essere escluso dal Consorzio, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il partecipante che avesse violato gravemente le norme statutarie e disposizioni regolamentari ovvero gli obblighi previsti dagli Articoli 6 e 7, e ciò senza pregiudizio di ogni altra azione di danni a suo carico. E' inoltre escluso di diritto il consorziato in caso di cessazione dell'attività, ovvero nel caso di manifesta insolvenza o di dichiarazione di fallimento o sottoposizione alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare. Potrà inoltre essere

escluso il consorziato che non avrà ottemperato il regolare pagamento di due consecutive fatture attinenti qualsivoglia fornitura di energia, ovvero che avrà esaurito le eventuali garanzie bancarie fideiussorie sottoscritte in base al regolamento consortile per accedere alla fornitura sul mercato libero.

La delibera di esclusione dovrà essere approvata nell'Assemblea dalla maggioranza dei consorziati ordinari (escluso dal computo il consorziato interessato). La decisione avrà effetto immediato e il provvedimento dovrà, a cura del Consiglio Direttivo, essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni.

In deroga a quanto sopra previsto, e comunque per inadempienze di minore gravità, è facoltà del Consiglio Direttivo irrogare sanzioni e penalità in alternativa al provvedimento di esclusione.

ART. 13 - RECESSO DAL CONSORZIO

I consorziati potranno recedere dal Consorzio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso pari a quello previsto per il Consorzio nei confronti delle obbligazioni assunte nel quadro delle attività consortili, e comunque non inferiore a tre mesi, al fine di non arrecare pregiudizio alle stesse attività.

In ogni caso il diritto di recesso non potrà essere esercitato prima del 31 dicembre 2006, o prima della scadenza di un anno dalla data di iscrizione al Consorzio.

Art.14 - QUOTA DEL CONSORZIATO ESCLUSO O RECEDUTO

Il consorziato escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per quanto attiene alla quota annua di gestione già eventualmente anticipata, fatto salvo il diritto del Consorzio al pagamento del conguaglio di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

Il consorziato receduto conserva al contrario il diritto alla ripartizione del fondo consortile residuo riferito alla data del suo recesso, ma tale diritto potrà farsi valere soltanto al momento dello scioglimento del Consorzio. In ogni caso il consorziato escluso o receduto è tenuto a mantenere indenne il Consorzio delle somme eventualmente da questi versate in conseguenza di impegni assunti dal Consorzio per conto del predetto consorziato prima della data di esclusione o di recesso.

A partire dalla data di esclusione o di recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dalla appartenenza al Consorzio e la rispettiva quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri consorziati.

Art.15 - ORGANI DEL CONSORZIO

Gli Organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea dei Consorziati,
- il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio,
- il Consiglio Direttivo,
- il Segretario,
- il Direttore, se nominato.

ART. 16 - L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati ordinari, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato (o suo procuratore) o da un terzo previo rilascio di delega scritta. Ogni delegato non può rappresentare più di due consorziati. Ogni consorziato, in sede di votazione, ha diritto ad un voto per ciascun punto di riconsegna. Salva diversa disposizione dell'Assemblea, non può esercitare il diritto di voto il consorziato resosi inadempiente agli obblighi consortili. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente, o da almeno due consiglieri, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei consorziati ordinari. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata semplice o tramite telefax o posta elettronica che preceda di almeno sette (7) giorni la data della riunione e che indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno. Delle deliberazioni dell'Assemblea dovrà essere redatto verbale. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento dal consigliere cui il Consiglio ha attribuito funzioni di Vice Presidente o dal consigliere più anziano. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti i due/terzi dei consorziati e delibera validamente con la maggioranza dei voti spettanti agli stessi, anche se assenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei consorziati presenti, e delibera validamente con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera per i seguenti argomenti:

- preliminarmente decisione circa il diritto di voto del consorziato resosi inadempiente degli obblighi consortili;
- nomina o revoca del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo, fissazione dei loro poteri e determinazione degli eventuali compensi;
- approvazione del bilancio di esercizio che dovrà chiudersi al 31 dicembre di ogni anno;
- approvazione del conto di previsione di cui all'art.9;
- rideterminazione delle quote di partecipazione;
- approvazione del Regolamento e sue modificazioni;
- ammissione o esclusione dei consorziati;
- ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal presente atto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo e per il quale non sia prevista una maggioranza qualificata.

Salvo quanto disposto all'art.20 del presente Atto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita se sono presenti i due/terzi dei consorziati e delibera validamente con almeno i quattro/quinti dei voti spettanti agli stessi, anche se assenti; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei consorziati presenti, e delibera validamente con la maggioranza dei voti degli stessi, anche se assenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche del presente Statuto;
- la proroga del Consorzio oltre il termine di durata di cui all'art.5
- lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori.

ART.17 - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente, ovvero in caso di suo impedimento al consigliere cui il Consiglio ha attribuito funzioni di Vice Presidente, è attribuita la

legale rappresentanza di fronte a terzi ed in giudizio, con potere di firma singola in rappresentanza del Consorzio.

Il Presidente del Consorzio presiede anche il Consiglio Direttivo, convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e provvede a tutti gli adempimenti relativi al funzionamento dell'Assemblea ed alla conservazione ed esecuzione delle delibere, nonché vigila che si operi in conformità agli interessi del Consorzio.

ART.18 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da soggetti anche estranei al Consorzio medesimo e costituito da un minimo di tre a un massimo di sette membri nominati dall'Assemblea, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento delle finalità del Consorzio, fatta eccezione per quegli atti che il presente atto riserva all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- determina la politica di gestione del Consorzio;
- redige il regolamento consortile;
- provvede alla gestione del Fondo Consortile ed a compiere tutte le operazioni finanziarie necessarie per il raggiungimento delle finalità del Consorzio;
- dirige l'attività di tutti gli uffici e servizi curandone l'amministrazione;
- stipula i contratti quadro per la fornitura di energia elettrica e gas metano nell'ottica del massimo vantaggio per i consorziati, dopo averli proposti e fatti approvare dall'Assemblea;
- vigila sul comportamento dei consorziati nell'interesse del migliore svolgimento dell'attività consortile;
- predispose il bilancio di esercizio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione, curandone il successivo deposito;
- predispose il conto di previsione di cui all'art.9;
- provvede alle necessarie annotazioni ed adempimenti anche ai sensi dell'Articolo 2612 c.c. in caso di recesso od ammissione di uno o più consorziati;
- adempie a tutte le funzioni attribuitegli dal presente atto e dal regolamento;
- nomina o revoca il Segretario che, tra i suoi compiti, ha quello di partecipare, senza diritto di voto ma con facoltà d'intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre scegliere tra i suoi componenti il consigliere con funzioni di Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri ad un Direttore, nominato anche al di fuori dei consorziati, che in ogni caso provvederà alla direzione del Consorzio ed alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore, oltre ai propri compiti, avrà il diritto di partecipare, senza possibilità di voto, ma con facoltà d'intervento, proposta e consulenza, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, nominato anche al di fuori dei consorziati, assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, eventualmente anche per l'attuazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. Inoltre il Consiglio potrà affidargli, tra gli altri, compiti di coordinamento dell'attività dei vari organi, di supervisione amministrativa e commerciale, di responsabile della pubblicità e

del marketing.

I compiti e le funzioni del Direttore e del Segretario dovranno essere specificati dal Consiglio Direttivo all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno due consiglieri, secondo le modalità di convocazione che verranno deliberate dal Consiglio stesso come primo atto del triennio di mandato.

Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza minima di tre quinti dei componenti. Non sono ammesse astensioni dal voto.

Delle deliberazioni deve essere redatto verbale in apposito registro tenuto dal Presidente.

Al Presidente, ai componenti il Consiglio Direttivo, al Direttore e al Segretario è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione. L'Assemblea può inoltre assegnare ad essi emolumenti od altre indennità.

ART. 19 - NOMINA DEGLI ORGANI CONSORTILI

In deroga a quanto sopra previsto, i fondatori designano per il primo triennio e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008:

- quale **Presidente** del Consorzio il signor
- quali **membri del Consiglio Direttivo** i signori, ed
- quale **Direttore** il **dott.**
- quale **Segretario** il **dott.**

Dei predetti, i presenti, dichiarano di accettare la carica.

ART. 20 - PROROGA DELLA DURATA E SCIoglimento ANTICIPATO

La proroga della durata del Consorzio o il suo scioglimento prima della scadenza di cui all'art.5, se sussiste una giusta causa, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tutti i consorziati.

ART. 21 - NOMINA DEI LIQUIDATORI

La liquidazione del Consorzio e del Fondo Consortile sarà compiuta da uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento. I liquidatori così nominati potranno compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione e la vendita anche in blocco dei beni che costituiscono il Fondo Consortile. Essi rappresenteranno il Consorzio anche in giudizio. Compiuta la liquidazione, realizzate le attività ed estinte le passività, i liquidatori redigeranno il rendiconto finale e ripartiranno eventuali residui attivi secondo i criteri di cui agli Articoli 7 e 12 che precedono.

ART.22 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le imprese consorziate o tra queste e il Consorzio relativamente al presente atto, se non risulta composta in via amichevole, sarà devoluta al giudizio di un Arbitro, il quale deciderà quale bonario compositore. L'arbitro sarà nominato dalla Camera di Commercio di Chieti entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta da una delle parti. In difetto la nomina sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Chieti.

L'Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto. Emetterà la sua decisione

entro 90 giorni dalla nomina ed è tenuto al rispetto del principio del contraddittorio.

L'Arbitro deciderà anche sulle spese di giudizio.

ART. 23 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto espressamente dal presente atto, valgono le norme di legge vigenti in materia.